



ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

IN BREVE

Riferimenti:
Legge 30.12.2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026)
Commi da 82 a 101

La domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies deve essere trasmessa entro il 30.04.2026, esclusivamente in via telematica.

La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso **tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023** derivanti da omesso versamento di:

- imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
- contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).

Rientrano nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies anche i carichi già oggetto:

- delle prime tre rottamazioni o del "Saldo e stralcio" a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- della Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, non tutte le rate scadute risultano regolarmente versate;

purché aventi carichi riferiti alle fattispecie sopra elencate.

Il contribuente manifesta la sua volontà di procedere alla definizione agevolata presentando la **Domanda di adesione** entro il 30 aprile 2026 utilizzando esclusivamente i servizi online messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione:

- in area riservata, accedendo con le credenziali SPID, CIE o CNS (nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate), oppure
- in area pubblica, allegando la documentazione di riconoscimento.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente, entro il 30 giugno 2026, una Comunicazione di:

- **accoglimento della domanda** contenente:
 - l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies;
 - la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
 - i moduli di pagamento precompilati;
 - le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- eventuale **diniego**, con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.

Il contribuente può scegliere se pagare in un'**unica soluzione**, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di **54 rate bimestrali** di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

-
- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
 - dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
 - dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

La norma specifica che l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.


Per conoscere quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies, è possibile richiedere il **Prospetto informativo** online sul sito web dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (in area riservata oppure in area pubblica) contenente l'elenco delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito dell'INPS che possono essere "definiti" e l'importo delle somme dovute in caso di adesione.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Martina Banfi

LPG Advisors



LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Via Tiziano 5 - 20145 Milano

☎ 0331 679192

🌐 www.lpgstudio.it

CF/P.IVA 02212340125